

Appalti pubblici: il CCNL dichiarato in gara non può essere modificato dopo l'aggiudicazione

29 Gennaio 2026

ANAC: cambiare il contratto collettivo in fase esecutiva può integrare un grave illecito professionale

Dopo l'aggiudicazione di una gara pubblica non è consentito modificare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dichiarato in sede di offerta. Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 11 del 21 gennaio 2026, che qualifica come illegittima la condotta dell'operatore economico che "cambia le carte in corsa", incidendo su un elemento essenziale dell'offerta

Il caso esaminato

Il parere riguarda una procedura aperta indetta dal Comune di Bussolengo per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e delle uscite didattiche per il triennio 2025-2028, del valore complessivo di 1,566 milioni di euro.

In sede di gara, il consorzio aggiudicatario aveva dichiarato di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, formulando l'offerta economica sulla base dei relativi costi della manodopera.

Solo dopo l'aggiudicazione e l'avvio anticipato del servizio, tuttavia, sono emerse applicazioni di CCNL diversi per parte del personale impiegato, accompagnate da dichiarazioni di equivalenza presentate ex post, a seguito delle verifiche svolte dalla stazione appaltante.

La posizione dell'ANAC

Secondo l'Autorità, la dichiarazione relativa al CCNL applicato costituisce un elemento essenziale dell'offerta, in quanto incide direttamente sul costo del lavoro e sulla sostenibilità economica della proposta.

Non è quindi ammesso correggere o modificare successivamente quanto dichiarato in gara, nemmeno invocando un presunto errore formale.

ANAC richiama espressamente i principi di:

- chiarezza e trasparenza dell'offerta;
- immodificabilità della proposta economica;
- correttezza e buona fede nei rapporti tra operatore economico e stazione appaltante;
- tutela dei lavoratori e della concorrenza.

La condotta dell'aggiudicatario, precisa l'Autorità, può essere valutata come grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del Codice dei contratti pubblici, in quanto idonea a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante

Le conseguenze per le stazioni appaltanti e le imprese

Spetta ora alla stazione appaltante valutare in concreto l'impatto della dichiarazione resa in gara sull'esito della procedura e adottare i conseguenti provvedimenti, che possono arrivare fino all'annullamento dell'aggiudicazione.

Per le imprese, la pronuncia rafforza l'esigenza di prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese in sede di partecipazione: l'impegno ad applicare un determinato CCNL deve essere coerente, chiaro e rispettato per tutta la durata dell'appalto, senza possibilità di correzioni postume.



■





■

